



Comune di San Damiano Macra

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, Capo III°)

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Istituzione della tassa	1
Art. 2 - Servizio di nettezza urbana	1
Art. 3 - Contenuto del regolamento	1
Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	1
Art. 5 - esclusioni dalla tassa	2
Art. 6 - Commisurazione della tassa	5
Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	6
Art. 8 - Parti comuni del condominio	6
Art. 9 - Classi di contribuenza	7
Art. 10 - Esenzioni	7
Art. 11 - Riduzioni	8
Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento	8
Art. 13 - Denunce	9
Art. 14 - Decorrenza della tassa	10
Art. 15 - Mezzi di controllo	10
Art. 16 - Sanzioni	10
Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso	11
Art. 18 - Entrata in vigore	11

Art. 1

Istituzione della tassa

1. per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) D.Lgs 22/97 (decreto Ronchi), svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori. Frequenza della raccolta, ecc...).

Art. 3

Contenuto del regolamento.

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa dalla tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. l'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) Parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) Fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obbiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove , per specifiche caratteristiche strutturali o per , si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sottoindicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

A T T I V I T A'	DETASSAZIONE %
Falegnamerie	70 %
Autocarrozzerie	60 %
Autofficine per riparazione veicoli	80 %
Gommisti	80 %
Autofficine di elettrauto	60 %
Distributori di carburante	30 %
Pasticcerie	20 %
Verniciatura	60 %
Lavorazione marmo, pietre e affini	80 %
Laboratori di trasformazione e/o lavorazione prodotti agricoli	40 %

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.L.gs n. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) In misura pari al 50 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 500(cinquecento) metri fino a una distanza di 1000(mille) metri;
 - b) In misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 1000(mille) metri.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.L.gs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30 % della tariffa.
5. Ai fini cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8

Parti comuni del condomino

1. Non applicabile .

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal precedente regolamento:

Classe I	Case, appartamenti e locali ad uso abitazione.
Classe II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, studi professionali e simili.
Classe III	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale ed artigianale, a pubbliche rimesse, a depositi di bagagli, stabilimenti industriali e opifici, locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie e ristoranti, caffè e bar.
Classe IV	Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale per bigliardi e simili.
Classe V	Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza.
Classe VI	Ospedali, case di cura, solo nel caso sia intervenuta la deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 25 della Legge 20.03.1941, n. 366.

Art. 10

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

1. Casa di Riposo "Don Grassino" con sede in Via Don Grassino n. 12.
2. Caserma dei Carabinieri con sede in Piazza Caduti n. 1.
3. Salone Parrocchiale con sede in Via Roma n. 3/a.
4. I solai, le scale pertinenza delle civili abitazioni.

Art. 11

Riduzioni

1. sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. sono computate nel limite **del 25 %** le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettate a tassa.
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali e d aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni anche se ricorrente nel corso dell'anno(art.3, comma 68 della Legge 28.12.1995, n. 549).
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del **10 %**.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della **COSAP**, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione dalla tassa.
5. Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal 6 comma dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93, applicando le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'art. 76 del D.Lgs. citato.
6. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale.
7. Il modello di denuncia, debitamente compilato, e sottoscritto da uno dei coobbligati al pagamento della tassa, comporta la regolare iscrizione a ruolo delle superfici indicate per gli anni denunciati (art. 72, comma 1 del D.Lgs. 507/93), senza che sia necessario emettere apposito avviso di accertamento. L'avviso di accertamento si rende necessario nel caso di rettifica d'ufficio di quanto denunciato dal soggetto passivo secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 1.
8. L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario, comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da Euro VENTICINQUE/00 a Euro SETTANTASETTE/00, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla Legge 689/81.

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità delle disposizioni del Capo III del D.Lgs. 507/93, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi, ai sensi dell'art. 63, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e nei relativi decreti di attuazione, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 72 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e sono curati dal responsabile del procedimento che per questo ente risulta essere il Segretario Comunale.
3. Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 546/92, ed in secondo grado alla Commissione Tributaria Regionale sempre ai sensi del Decreto Legislativo sopra citato.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle rinviate a termini di legge.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15/11/1993, n. 506 e successive modificazioni ed integrazioni.